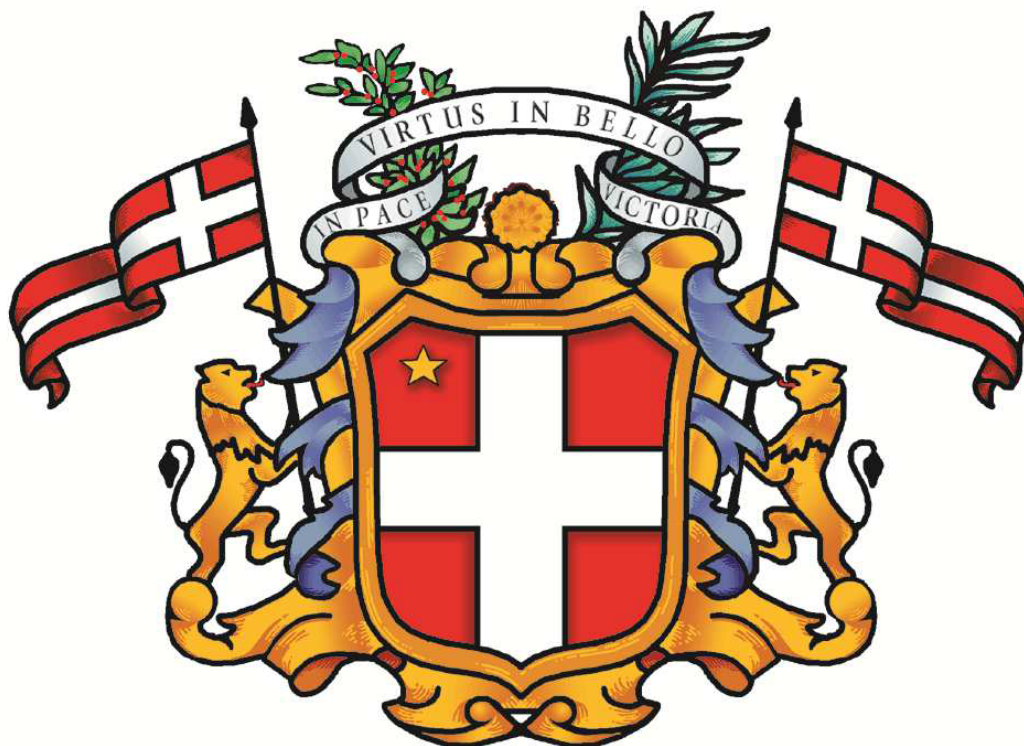


CITTÀ DI VIGONE

Città metropolitana di Torino



REGOLAMENTO COMUNALE DELLA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2026

SOMMARIO

Articolo 1	Oggetto e finalità del regolamento
Articolo 2	Definizioni e principi generali
Articolo 3	Soggetti autorizzati
Articolo 4	Risorse finanziarie e criteri di spesa
Articolo 5	Tipologia delle spese di rappresentanza
Articolo 6	Esclusioni
Articolo 7	Gestione amministrativa e contabile
Articolo 8	Rendicontazione alla Corte dei conti e pubblicità
Articolo 9	Pubblicità
Articolo 10	Casi non previsti dal presente regolamento
Articolo 11	Rinvio dinamico
Articolo 12	Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

- 1) Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per l'effettuazione delle spese di rappresentanza istituzionale da parte del Comune di Vigone, nel rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'art. 97 della Costituzione.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento disciplinano la gestione delle spese di rappresentanza conformemente alla normativa vigente e secondo i canoni della proporzionalità, adeguatezza, economicità e congruità delle stesse.

Articolo 2

Definizioni e principi generali

- 1) Le spese di rappresentanza sono quelle connesse al ruolo istituzionale rivestito dall'Ente, che hanno lo scopo di mantenere ed accrescere il prestigio del Comune, e di promuoverne verso l'esterno l'immagine o l'attività. Sono pertanto da ascrivere a tale fattispecie le spese effettuate allo scopo di proiettare e promuovere verso l'esterno l'immagine e/o l'azione dell'Ente, anche al fine di mantenerne o accrescerne la considerazione, nonché di valorizzarne il ruolo e la funzione di soggetto rappresentativo della comunità amministrata; ovvero la presenza nel contesto sociale – locale, nazionale e internazionale – per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali. Le spese di rappresentanza sono necessariamente fruite da autorità e/o soggetti esterni particolarmente qualificati, poiché istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono, ma possono avere tra i propri destinatari anche la cittadinanza.
- 2) Le spese di rappresentanza devono:
 - essere destinate a finanziare manifestazioni ufficiali, idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini;
 - essere effettuate garantendo la massima trasparenza e conoscibilità. Devono essere improntate a criteri di ragionevolezza, sobrietà, proporzionalità, adeguatezza e congruità rispetto alle finalità perseguite, essere conformi ai principi di economicità, efficacia, efficienza e razionalità che governano l'azione amministrativa;
 - essere effettuate in concomitanza di eventi la cui importanza sia tale da far emergere l'esigenza di catalizzare l'attenzione della collettività amministrata sul ruolo e sulle attività dell'Ente.

Articolo 3

Soggetti autorizzati

- 1) Le spese di rappresentanza per conto dell'Ente possono essere autorizzate, previa verifica tecnico-economica di ammissibilità della stessa, dal Sindaco, dagli Assessori nell'ambito delle rispettive competenze, dal Presidente del Consiglio comunale per attività ed iniziative inerenti alla rappresentatività dell'Organo elettivo. La riconducibilità agli organi di vertice politico esclude, pertanto, che la funzione di rappresentanza possa essere espletata da dipendenti dell'Ente.

Articolo 4

Risorse finanziarie e criteri di spesa

- 1) Tutte le spese di cui al presente regolamento sono effettuate entro i limiti dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione annuale e pluriennale e dettagliato dal Piano Esecutivo di Gestione approvato dalla Giunta Comunale. Ogni assunzione di impegno di spesa per iniziative di cui al presente Regolamento necessita di adeguata, specifica e puntuale motivazione, con

preciso riferimento agli scopi di pubblico interesse perseguiti, al nesso con i fini istituzionali ed alla non riconducibilità ai normali rapporti istituzionali e di servizio.

- 2) L'utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle spese di rappresentanza dovrà avvenire applicando i criteri seguenti:
- a) ufficialità, riferita alle attività che siano pubbliche ed idonee ad interessare ambienti qualificati o i cittadini amministrati, al fine di perseguire il pubblico interesse derivante dalla conoscenza diffusa dell'attività amministrativa;
 - b) inerenza, intesa nel senso che le spese debbono essere strettamente connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, al fine di mantenerne o accrescerne il decoro ed il prestigio;
 - c) congruità e sobrietà delle spese, nel senso che esse debbono essere commisurate alle finalità per le quali sono sostenute, all'evento programmato ed ai valori di mercato, in relazione specialmente alle dimensioni territoriali, alla vocazione socio-culturale e turistica del Comune;
 - d) efficienza ed economicità, quale rapporto tra spesa e prodotto;
 - e) efficacia, quale rapporto tra obiettivi e risultato;
 - f) coerenza delle spese di rappresentanza e dell'attività che vi è sottesa, con i principi di imparzialità e buon andamento;
 - g) eccezionalità della spesa, in quanto non rientrante in alcun modo nell'esercizio dell'attività ordinaria dei rapporti istituzionali e di servizio dell'Ente, e che pertanto viene effettuata nell'esercizio della potestà discrezionale di cui è dotato il Comune.

Articolo 5

Tipologia delle spese di rappresentanza

- 1) Nell'ambito della definizione di cui al precedente articolo 2, sono considerate spese di rappresentanza quelle sostenute per:
- a) ospitalità offerta in particolari occasioni, rientranti tra i compiti istituzionali dell'Ente, a persone o Autorità dotati della rappresentanza esterna nell'Ente di appartenenza, che abbiano speciale rilevanza, sociale, politica, culturale e sportiva;
 - b) offerta di generi di conforto (caffè, aperitivi, colazioni di lavoro ecc...) a ospiti ricevuti dai rappresentanti istituzionali dell'Ente di cui al precedente art. 3, a persone o Autorità, di cui al presente articolo;
 - c) inviti, manifesti, materiale pubblicitario, inserzioni su quotidiani, rinfreschi, in occasione di cerimonie, di inaugurazioni o manifestazioni promosse dall'Ente, alle quali partecipino personalità o autorità estranee all'Ente, a condizione che le spese stesse non siano comprese nei piani finanziari che promuovono dette iniziative;
 - d) atti di onoranza in caso di morte o di partecipazione a lutti di personalità estranee all'Ente purché si tratti di eventi nazionali o connessi alla cittadinanza;
 - e) forme di ospitalità o atti di cortesia di valore simbolico, quando derivino da motivi di reciprocità, in occasione di rapporti ufficiali tra organi del Comune ed organi di altre amministrazioni pubbliche italiane o straniere, o di soggetti, personalità e delegazioni, italiane o straniere, in visita all'Ente, oppure in occasione di visite all'estero compiute da rappresentanti o delegazioni ufficiali del Comune;
 - f) spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali nell'ambito di iniziative di carattere straordinario, che abbiano ripercussione a livello internazionale;
 - g) spese per ospitalità, ristorazione, ricevimenti, addobbi, diplomi, omaggi, sostenute per l'organizzazione dell'attività di gemellaggio con altre amministrazioni pubbliche (italiane o straniere), giustificate dalla stretta correlazione con le finalità istituzionali.

Articolo 6

Esclusioni

- 1) Non sono considerate spese di rappresentanza e pertanto non ammissibili con oneri a carico dell'Ente:
 - a) gli atti di mera liberalità;
 - b) le spese di ospitalità, ristorazione, coffee break, brunch a favore di autorità o altri soggetti esterni particolarmente qualificati (istituzionalmente rappresentativi dell'Ente al quale appartengono) che si incontrano per adempiere prettamente alle proprie attività istituzionali ovvero in veste informale ovvero non ufficiale;
 - c) le spese per l'acquisto di generi alimentari per il ristoro degli Amministratori dell'Ente durante le sedute di giunta e consiliari, remunerati con la rispettiva indennità;
 - d) gli omaggi a favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, ex amministratori dell'Ente;
 - e) spese di ospitalità e/o pasti a favore di fornitori dell'ente o di soggetti legati all'Ente da rapporti di tipo professionale (affidatari di incarichi, consulenze, collaborazioni ecc...);
 - f) colazioni, pranzi e/o cene interessanti esclusivamente soggetti appartenenti all'Amministrazione;
 - g) le spese connesse a premiazioni di tipo sportivo o culturale o per eventi turistico/culturali ricorrenti e funzionali effettuate dal rispettivo ufficio, nell'ambito delle iniziative ricomprese nei programmi di competenza;
 - h) le spese per telegrammi di condoglianze e necrologi in favore di dipendenti, ex dipendenti, amministratori, o delle loro famiglie;
 - i) le spese per manifesti, in occasione di ricorrenze nazionali, in quanto da ricomprendere nell'ambito delle spese di pubblicità;
 - j) le spese per manifesti informativi relativi ad eventi di carattere sociale ed educativo in quanto da ricondurre a spese di pubblicità;
 - k) le spese per manifesti informativi relativi ad eventi di carattere culturale in quanto da ascrivere a spese per attività culturali;
 - l) le spese connesse con l'attività politica o comunque volte a promuovere l'immagine personale degli amministratori e non l'attività istituzionale, i servizi o le finalità pubbliche dell'Ente;
 - m) le spese prive di adeguata documentazione giustificativa o non sorrette dai requisiti di ufficialità, inerenza, congruità, sobrietà, eccezionalità e collegamento con le finalità istituzionali dell'Ente.

Articolo 7

Gestione amministrativa e contabile

- 1) Le spese di rappresentanza sono impegnate dal Responsabile del Settore competente mediante apposita determinazione, nel rispetto delle ordinarie procedure contabili. I provvedimenti di impegno e liquidazione devono riportare espressamente il riferimento al presente regolamento, la qualificazione della spesa quale spesa di rappresentanza, le ragioni di interesse pubblico, il collegamento con le finalità istituzionali dell'Ente, l'occasione della spesa e i soggetti o enti beneficiari
- 2) Le spese stesse sono liquidate, previa presentazione di documenti fiscali, debitamente vistati; in mancanza di idoneo giustificativo le spese non sono ammissibili alla fase della liquidazione. Restano ferme tutte le formalità previste da leggi speciali e/o tributarie.
- 3) Le spese di rappresentanza sostenute nel corso di ciascun esercizio finanziario sono elencate in apposito prospetto redatto sulla base dello schema tipo approvato in conformità al disposto di cui all'art. 16, comma 26, del D.L. 13.08.2011, n. 138, convertito nella legge 14.09.2011, n. 148 ed allegato al rendiconto di gestione di cui all'art. 227 del D.Lgs. 267/2000. Tale prospetto è

trasMESSO alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed è pubblicato sul sito internet del Comune entro i termini previsti dalla legge.

Articolo 8

Rendicontazione alla Corte dei conti e pubblicità

- 1) Le spese di rappresentanza sostenute nell'anno di riferimento devono essere trasmesse alla Corte dei conti nel rispetto delle modalità e dei termini di legge. Le predette spese di rappresentanza devono essere pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Articolo 9

Pubblicità

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici comunali, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune.

Articolo 10

Casi non previsti dal presente regolamento

- 1) Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa espresso riferimento alle norme di legge in materia.

Articolo 11

Rinvio dinamico

- 1) Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
- 2) In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Articolo 12

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore secondo le modalità e i termini previsti dalla legge e dallo Statuto comunale.